

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2023, n. 25.

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. (23G00035) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 3 marzo 2023.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. (23A01632) Pag. 12

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2023.

Approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica». (23A01645) Pag. 14

DECRETO 8 marzo 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Marche dal 15 al 16 settembre 2022. (23A01654) Pag. 16


DECRETO 8 marzo 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 26 al 27 luglio 2022. (23A01655) Pag. 17


Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Bologna, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015. (23A01630) Pag. 18



DECRETO 20 gennaio 2023. Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Ravenna, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015. (23A01631).....	Pag. 25	DETERMINA 28 febbraio 2023. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugammadex Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 167/2023). (23A01427) ...	Pag. 42
DECRETO 1° marzo 2023. Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2023 - 12 luglio 2023). (23A01713)...	Pag. 28	Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile DELIBERA 27 dicembre 2022. Approvazione del Piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2023, in attuazione dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (Delibera n. 56/2022). (23A01660).....	Pag. 44
DECRETO 9 marzo 2023. Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028. (23A01644)	Pag. 29	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Agenzia italiana del farmaco Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin cloridrato monoidrato, «Sitagliptin Sandoz». (23A01649)	Pag. 45
DECRETO 9 marzo 2023. Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni, prima e seconda tranche. (23A01657) ..	Pag. 30	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di noradrenalina, «Vipranop». (23A01650).....	Pag. 46
Ministero della giustizia DECRETO 30 dicembre 2022. Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari - Anno 2022. (23A01658).....	Pag. 33	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tossina botulinica tipo A, «Botox». (23A01651) ..	Pag. 46
Ministero delle imprese e del made in Italy DECRETO 7 marzo 2023. Scioglimento della «Iper Casa Cardito società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (23A01659).....	Pag. 35	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina Lux» (23A01652)	Pag. 47
Presidenza del Consiglio dei ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 1° febbraio 2023. Anagrafe dei dipendenti pubblici. (23A01656) ..	Pag. 36	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Valproico e Sodio Valproato EG». (23A01653)...	Pag. 47
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Agenzia italiana del farmaco DETERMINA 28 febbraio 2023. Ridefinizione del prezzo ex factory del medicinale per uso umano «Asadrox». (Determina n. 163/2023). (23A01425).....	Pag. 40	Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale Rilascio di <i>exequatur</i> (23A01648)	Pag. 48
DETERMINA 28 febbraio 2023. Ridefinizione del prezzo ex factory del medicinale per uso umano «Rozetimad». (Determina n. 164/2023). (23A01426).....	Pag. 41	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» (23A01647).....	Pag. 48
		Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Rinnovo dell'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza moduli B, D, F, G, H1 e dei sottosistemi per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/424 moduli B, D, F, G, H1, alla società Bureau Veritas Italia S.p.a. (23A01646).....	Pag. 51



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2023, n. 25.

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE ed in particolare, l'articolo 18;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, recante «Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari» e in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e in particolare, l'articolo 36;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare e di pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre la relativa disciplina in materia di emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro di-

tribuito (DLT) al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Capo I

EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DI STRUMENTI FINANZIARI E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle sezioni da I a VI del presente Capo si intendono per:

a) «forma digitale»: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;

b) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;

c) «strumenti finanziari digitali»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;

d) «registro per la circolazione digitale» o «registro»: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 858/2022 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;

e) «emittente»: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;

f) «infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

g) «MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 858/2022;

h) «SS DLT»: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 858/2022;

i) «TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 858/2022;

j) «gestore di un'infrastruttura di mercato DLT»: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD



specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

k) «gestore del SS DLT o del TSS DLT»: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;

l) «responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;

m) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

o) «soggetti vigilati»: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;

p) «gruppo»: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

q) «procedura di gestione della crisi»: la procedura di risoluzione, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

r) «imprese di assicurazione o riassicurazione»: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

s) «ente creditizio»: l'ente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

t) «depositari centrali» o «CSD»: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014;

u) «MTF»: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF;

v) «gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF.

2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle sezioni da I a VI del presente capo si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;

b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;

c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;

d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;

e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;

f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;

g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.

h) agli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b).

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 858/2022.

Sezione I

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Art. 3.

Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali

1. L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).

2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.

Art. 4.


Requisiti dei registri per la circolazione digitale

1. I registri per la circolazione digitale:

a) assicurano l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;

b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;

c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;



d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

e) garantiscono l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;

f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9:

- 1) la data di costituzione del vincolo;
- 2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;
- 3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
- 4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;
- 5) la quantità degli strumenti finanziari digitali;
- 6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;
- 7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
- 8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.

Art. 5.

Effetti della scritturazione su registro

1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto.

2. Il soggetto a favore del quale è effettuata la scritturazione nel registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali è effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro.

4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Art. 6.

Eccezioni opponibili

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione, l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Art. 7.

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è determinata con rife-

rimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

Art. 8.

Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Art. 9.

Costituzione di vincoli

1. Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT sono tenuti all'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.

3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

Art. 10.

Libri sociali

1. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro.

2. È consentito all'emittente di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo.



Art. 11.

Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti

1. Quando la scritturazione nel registro è effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario. I vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-*quater*, comma 3, e da 83-*quinquies* a 83-*decies* del TUF, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).

Art. 12.

Emissione nel registro

1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché:

a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;

b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima;

c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti.

4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile.

5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalità indicate dai medesimi commi.

6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:

a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonché numeri 3) e 4) quando applicabili del codice civile;

2) la durata della società;

3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

4) gli eventuali limiti all'emissione, e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile;

5) il depositario;

b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;

2) la denominazione e la tipologia del fondo;

3) la data di istituzione del fondo e la durata;

4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

5) il valore nominale delle quote, ove presente;

6) il depositario;

7) i termini e le condizioni dell'emissione.

Art. 13.

Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT


1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformità del registro alle caratteristiche prescritte del presente decreto e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

Art. 14.

Strategia di transizione

1. A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un



registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate.

2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.

3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell'attività. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali anche ove non sia espressamente previsto dallo statuto.

Art. 15.

Mutamento del regime di forma e circolazione

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente può deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.

2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione può deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purché lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

Art. 16.

Sostituzione dello strumento finanziario digitale

1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denuncia al responsabile del registro o al gestore del SS DLT

o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in suo favore, in sostituzione della scritturazione originaria.

2. Dal momento della nuova scritturazione, la scritturazione originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 17.

Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali

1. Salvo ove diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche quando in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

Sezione II

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS DLT

Art. 18.

Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT

1. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19.

2. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile.

3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente:

a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f);

b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 19.

Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale

1. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;

b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assi-



curazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;

c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *m)*.

2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014. L'autorizzazione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.

3. L'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o all'IVASS nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.

4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Art. 20.

Iscrizione nell'elenco

1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione.

2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10.

3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'idoneità del registro del quale si intende assumere la responsabilità ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;

c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;

d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28;

e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:

1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;

2) la descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;

3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte dagli stessi.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei seguenti requisiti:

a) la forma di società per azioni e capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società italiane, o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia;

b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3;

d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.


6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *m)*.

7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3.

9. La decisione in merito all'iscrizione è adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.

10. Per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob può richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.



Art. 21.

Cancellazione e sospensione dall'elenco

1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) l'attività di responsabile del registro non è stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;
- b) rinuncia espressa all'iscrizione;
- c) è avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale;
- d) è accertata l'interruzione dell'attività di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;
- e) l'iscrizione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
- f) perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28.

2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attività di responsabile del registro è svolta da:

- a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
- b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.

4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2.

5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione è adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.

6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, è inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.

Art. 22.

Responsabili del registro significativi

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può identificare i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a).

Art. 23.

Obblighi del responsabile del registro

1. I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:

- a) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
- b) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;

c) a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.

3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.


Art. 24.

Requisiti del responsabile del registro

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti possiedono i requisiti onorabilità previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.

2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi dei controlli interni e ICT, efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.

3. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei



conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

4. Ai fini della valutazione di idoneità di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalità e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del responsabile del registro significativo.

Art. 25.

Obblighi di comunicazione alle Autorità

1. Il collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), informa senza indugio la Consob di tutti gli atti, o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d*) comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.

3. Nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.

Art. 26.

Regime di responsabilità

1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

2. Il responsabile del registro risponde dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova

di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

Sezione III

VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELL'EMISSIONE E DELLA CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Art. 27.

Poteri della Consob e della Banca d'Italia

1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo il seguente riparto di competenze:

a) la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;

b) la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:

1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;

2) sui responsabili del registro significativi.

2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

3. Ai fini del comma 1:

a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti;

b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti di cui alla lettera *a*) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 7, 7-*sexies*, 8, comma 6-*bis*, del TUF.

4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob può chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

5. La Consob:

a) valuta l'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*). In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica;

b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera *b*), del presente decreto.



6. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza;

b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione.

7. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.

8. La Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.

Art. 28.

Disposizioni di attuazione

1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso.

2. La Consob può, con regolamento:

a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto alla sezione I per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

b) individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo 1 a 3, e 2471 del codice civile;

c) individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;

d) disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;

e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro può includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilità con altri registri;

f) disciplinare le modalità e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione;

g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;

h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 858/2022;

i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dalla Sezione II in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;

j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;

k) tenuto conto del principio di proporzionalità, prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;

l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi incluso per l'applicazione:

1) di solidi dispositivi di governo societario;

2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;

3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e requisiti previsti dagli stessi;

4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*;

m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, nonché le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;

n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;

o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *d)*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *k)*, *m)*, *n)*, *o)* sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui alla lettera *l)* sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.


4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:

a) può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significatività dell'attività dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:

1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;

2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate nel registro;

3) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni;



4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;

b) può determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi.

Sezione IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 858/2022

Art. 29.

Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.

2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:

a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

b) dalla Consob, quando il soggetto istante è un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a);

c) in tutti gli altri casi:

1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del TUF, o è già autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;

2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o è già autorizzato ai sensi del medesimo articolo.

3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:

a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi.

5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 858/2022, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.

6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attri-

buzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle autorità nella parte III del TUF con riferimento:

a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT;

b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT;

c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera d).

7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonché sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-*octies* del TUF.

Sezione V

SANZIONI

Art. 30.

Sanzioni

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-*quinqüesdecies* del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:

a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:

1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, comma 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonché le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;


3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;

b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;



d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-bis, 6-ter e 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.

3. Agli intermediari indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 909/2014 e applicabili alle SIM, alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 858/2022, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195-bis del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione VI

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza

1. All'articolo 1, comma 2, del TUF, dopo le parole «Allegato I», sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito».

Art. 32.

Disposizioni finali

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità, incluse le valutazioni relative alla disci-

plina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.

Sezione VII

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 33.

Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech

1. All'articolo 36, comma 2-sexies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attività.».


Sezione VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 34.

Disposizioni finanziarie

1. Le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'econo-



mia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

23G00035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 marzo 2023.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione di questo Ministero, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;


Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previo parere del Gruppo di lavoro permanente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Grup-



po di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489243, recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, in corso di registrazione;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite, indicate nel presente dispositivo, nel registro nazionale e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi avanzate a questo Ministero;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 15 dicembre 2022;

Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) Per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
954	Coda di pecora bianca
955	Rossella
956	Roussi

b) Per la categoria dei vitigni ad uve da tavola, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
957	Agasi
958	Daunia N
959	Egnatia N
960	IFG twenty three
961	Maula N
962	Star Light
963	Sugrafortyeight
964	Sugrafiftythree
965	Tzur
966	Varo203

c) Per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono modificate le seguenti denominazioni:

Codice registro	Denominazione	Nuova denominazione
304	Cornallin	Cornalin


Art. 2.

1. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui all'art. 1, è consultabile alla pagina web <https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varietadi-vite>

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA



AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

23A01632

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2023.

Approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 70/21 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria dell'Unione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 70/21 del 27 febbraio 2023 della comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria dell'Unione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 marzo 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA CILIEGIA DI MAROSTICA

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» è riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La ciliegia di Marostica per il consumo fresco è caratterizzata da un calibro elevato e un colore intenso che può variare da rosso fuoco a rosso scuro in relazione alle varietà.

I frutti da immettere in commercio per il consumo fresco devono essere integri, sani, provvisti di peduncolo, puliti e privi di residui visibili sulla superficie.

La pezzatura minima dei frutti destinati al consumo fresco è pari a 23 mm.

I frutti destinati ad altri usi (es. industria dolciaria) possono essere senza peduncolo, parzialmente integri e avere una pezzatura anche inferiore a 23 mm.

Le caratteristiche commerciali per il prodotto fresco devono essere corrispondenti alle specifiche stabilite dalle norme comunitarie di commercializzazione vigenti.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende i territori dei seguenti Comuni in Provincia di Vicenza: Marostica, Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Colceresa, Pianezze, Bassano, limitatamente al territorio che si estende alla destra idrografica del fiume Brenta e infine la parte del territorio del Comune di Schiavon così delimitata: a Est della statale per Vicenza la porzione a Nord di via Olmi fino all'altezza di via Vegra; ad Ovest della statale per Vicenza la porzione a Nord di via Roncaglia Vecchia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo della I.G.P. «Ciliegia di Marostica» viene monitorata documentando, per ognuna, gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto (da monte a valle della filiera di produzione).


Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle varietà ascrivibili ai seguenti gruppi:

- a) precocissime «Sandra» e «Francesca», quest'ultima ascrivibile alle varietà Bigarreau Moreau e Burlat;
- b) intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»;



c) tardive «Milanese», «Durone Rosso» (Ferrovia simile) e «Bella Italia»;

d) «Sandra Tardiva»;

e) le varietà «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I», «Durone Nero II» e «Mora di Cazzano».

Sono inoltre consentite le seguenti varietà: «Bella di Pistoia» (= «Durone Rosso»), «Black Star», «Early Bigi», «Grace Star», «Kordia», «Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», «Folfer», «Sweet Early», «Sweet Heart», «Frisco», «Rocket», «Vera», «Nimba», «Red Pacific», «Early Lory», «Adriana», «Celeste» «Sweet Aryana», «Sweet Lorenz», «Sweet Gabriel» e Stella.

Per la produzione della «Ciliegia di Marostica» i terreni devono essere ubicati nella zona di delimitazione di cui al precedente art. 3.

Le tecniche culturali ammesse sono di seguito descritte.

1) Per i nuovi impianti:

a) preparazione del terreno: il nuovo impianto deve essere preceduto da una idonea lavorazione meccanica della superficie interessata; nei terreni di collina è opportuna la lavorazione del terreno a «buche».

È obbligatorio eseguire l'analisi chimico-fisica del terreno oggetto d'impianto allo scopo di determinare la necessità e la quantità della concimazione di fondo e/o di quella correttiva. È obbligatoria l'adozione di un piano di concimazione redatto da un tecnico specializzato.

Portainnesti: sono ammessi tutti i portainnesti idonei per il ciliegio dolce, in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche della zona di produzione e delle varietà sopra elencate;

b) materiale vegetale: è ammesso l'impiego di astoni di qualità certificata virus esente o virus controllato delle varietà sopra elencate, innestati su soggetti derivati da *Prunus avium*, *Prunus cerasus* o *Prunus mahaleb*. È ammesso altresì l'innesto a dimora.

2) Per tutti gli impianti:

a) densità: sono ammessi tutti i sestri d'impianto purché siano garantite l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome nella fase produttiva delle piante;

b) forma di allevamento: sono consentite tutte le forme di allevamento sia in volume sia in parete;

c) difesa fitosanitaria: la difesa dai parassiti deve essere attuata nel pieno rispetto dei principi della lotta integrata o di quella biologica. Per ridurre il rischio di forti infezioni di *Monilia* durante il periodo florale è ammessa l'eliminazione dei frutti non raccolti rimasti sulle piante e l'esecuzione di una corretta potatura estiva negli impianti vigorosi.

Prima dell'esecuzione di qualsiasi intervento con valenza insetticida deve essere eseguita la trinciatura dell'erba oppure lo sfalcio e la raccolta della stessa. Non è ammesso l'uso di fitoregolatori nel periodo compreso tra il germogliamento e la raccolta;

d) gestione del suolo: è obbligatorio l'inerbimento controllato spontaneo o artificiale del suolo a partire dal secondo anno di impianto. È consentita la lavorazione o il diserbo localizzato sulla fila negli impianti specializzati fitti o attorno al tronco nei sistemi espansi. È ammessa la pratica della pacciamatura;

e) concimazione: gli elementi nutritivi da apportare devono essere finalizzati al raggiungimento e/o al mantenimento di un sufficiente livello di fertilità dei suoli in ragione delle asportazioni della coltura e delle perdite per immobilizzazione e lisciviazione;

f) irrigazione: è ammessa la pratica irrigua con sistemi a bassa portata;

g) gestione delle piante: è obbligatoria l'esecuzione annuale della potatura al bruno per assicurare una produzione di qualità costante negli anni; le piante devono essere mantenute in buona efficienza vegetativa e produttiva anche ricorrendo a interventi straordinari di riforma volti a eliminare le parti legnose deperite e non più funzionali;

h) raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie destinate al commercio per il consumo fresco deve essere eseguita a mano e i frutti devono essere disposti in contenitori con pareti rigide. Già in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.

Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare lo scadimento della qualità e della conservabilità.

Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le quarantotto ore successive alla raccolta, deve essere opportunamente trattato con la tecnica della frigoconservazione oppure con altri accorgimenti idonei a rallentare i processi metabolici dei frutti.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Fattori pedoclimatici.

La zona di produzione dell'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» è da lungo tempo indicata quale territorio vocato alla cerasicoltura e diversi autori hanno sottolineato la qualità delle ciliegie raccolte nella zona delimitata al precedente art. 3.

La parte a Nord della zona di produzione si estende su un territorio collinare con altitudine compresa fra 100 e 400 metri circa; la parte Sud comprende terreni di alta pianura con altitudine prevalente compresa fra 90 e 100 metri circa sul livello del mare.

I terreni hanno prevalentemente giacitura declive ed esposizione a Sud; fattori che favoriscono l'assenza di ristagni e la concentrazione degli zuccheri nei frutti.

Il terreno su cui viene coltivata la «Ciliegia di Marostica» deriva in buona parte da rocce basaltiche, è particolarmente fertile, povero di azoto ma ricco di potassio.

Il clima della zona si presenta mite e ventilato con quasi assenza di nebbie e protetto a Nord dalla catena alpina e dolomitica.

Fattori storici e umani.

La «Ciliegia di Marostica», proprio grazie alla sua rinomanza che la lega alla zona di produzione, è un prodotto tutelato dall'indicazione geografica protetta fin dal 2002 (regolamento (CE) n. 245/2002).

Tale rinomanza risale storicamente al 1400 e sembra essere legata alla vicenda storica della «partita a scacchi»: nell'anno 1454 Taddeo Parisio, castellano e governatore della «terra e castello nobile di Marostica», a seguito della richiesta in moglie di sua figlia da parte di due cavalieri decise, per evitare duelli, di darla in sposa a chi dei due avesse battuto l'altro a una partita a scacchi vivente. Così fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la figlia mentre il perdente ottenne la sorella del governatore.

Il giorno delle nozze di sua figlia e della sorella, Taddeo Parisio ordinò che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento.

Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie» che si tiene annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che vestiranno i panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della vicenda storica.

L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, che si ripete annualmente dal 1950, conferma la vocazionalità di tale territorio per la coltura del ciliegio.

Nella zona di Marostica esiste anche una «Strada delle ciliegie», che partendo da Bassano collega i colli e i paesi interessati dalla produzione delle ciliegie.

Per la qualità e la fama della «Ciliegia di Marostica» IGP determinante risulta il *savoir faire* dei produttori, sia nella coltivazione dei frutteti, spesso situati in zone collinari e declivi, nonché nella particolare attenzione posta durante la raccolta manuale delle ciliegie.

Art. 7.

Struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

La struttura di controllo preposta alla verifica è CSQA Certificazioni s.r.l. con sede in via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - I - tel. +39 0445 313011 - fax +39 0445 313070 - e-mail: csqa@csqa.it - pec: csqa@legalmail.it


Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La «Ciliegia di Marostica» destinata al commercio per il consumo fresco deve essere confezionata in contenitori appositi della capacità massima di 10 kg.

I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varietà e qualità.



È ammessa una tolleranza di disomogeneità in termini di calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto posto nelle singole confezioni.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni nello stesso campo visivo:

- a) CILIEGIA DI MAROSTICA - I.G.P.;
- b) nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore;
- c) lotto o data di confezionamento.

Deve essere inoltre inserito il logo dell'indicazione geografica, raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032C con peduncolo e foglia di colore verde pantone 361C, sovrapposta a una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta «Ciliegia di Marostica I.G.P.», carattere serie *Elvetica*, di colore rosso pantone 032C; il logo apposto sulle confezioni dovrà rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2.

L'acronimo I.G.P. può essere sostituito dalla dicitura per esteso «Indicazione geografica protetta». È obbligatorio l'uso del simbolo dell'Unione.



23A01645

DECRETO 8 marzo 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Marche dal 15 al 16 settembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 lu-

glio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Esaminata la proposta della Regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 15 settembre 2022 al 16 settembre 2022 nella Provincia di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino;

Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Marche di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola;



Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di
eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

- Ancona alluvione dal 15 settembre 2022 al 16 settembre 2022;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Agugliano, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castellone di Suasa, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli;
provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6 nel territorio dei Comuni di: Arcevia, Castelbellino, Fabriano, Mergo, Serra de' Conti, Serra San Quirico.
- Macerata alluvione dal 15 settembre 2022 al 16 settembre 2022;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Apiro, Appignano, Camerino, Castelraimondo, Cerreto d'Esi, Cingoli, Esanatoglia, Matelica, Montefano, Poggio San Vicino, Recanati, San Severino Marche;
provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Apiro, Cingoli, San Severino Marche.
- Pesaro Urbino alluvione dal 15 settembre 2022 al 16 settembre 2022;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Cagli, Cantiano, Frontone, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio;
provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6, nel territorio del Comune di: Frontone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A01654

DECRETO 8 marzo 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 26 al 27 luglio 2022.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108



del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

alluvione dal 26 luglio 2022 al 27 luglio 2022 nella Provincia di Pavia.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni.

Pavia:

alluvione dal 26 luglio 2022 al 27 luglio 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Cannetto Pavese, Cigognola, Montecalvo Versiggia, Santa Maria della Versa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A01655

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Bologna, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;


Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale



recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11 luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Bologna (BO):

prot. n. 2015/10730 del 1° luglio 2015 e prot. n. 2015/17687 del 30 ottobre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Granaglione, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreni sotto i quali è costruita la fognatura comunale» e «Terreni»;

prot. n. 2015/20715/BO1 del 9 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14517 del 7 settembre 2021, prot. n. 2015/21097 del 16 dicembre 2015 e prot. n. 2015/20794 del 10 dicembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Porretta Terme, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreno alluvionale di nuova formazione in sinistra del fiume reno capoluogo», «Terreno di nuova formazione in destra del torrente Silla» e «Terreno di nuova formazione in destra del torrente Silla»;

prot. n. 2015/1384 del 2 febbraio 2015 e prot. n. 2015/3952 del 16 marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Baricella, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno ex serbatoio 21» e «Fabbricati e campo sportivo dell'ex Casa del fascio - Capoluogo»;

prot. n. 2015/1972 del 12 febbraio 2015, prot. n. 2015/1976 del 12 febbraio 2015 e prot. n. 2015/1991 del 12 febbraio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bentivoglio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Area ex serbatoio idrico in Comune Bentivoglio capoluogo», «ex serbatoio idrico in Comune di Bentivoglio» e «Area di risulta ex alveo fossa quadra quartiere Castello»;

prot. n. 2015/4532/BO1 del 25 marzo 2015, prot. n. 2015/4669/BO1 del 26 marzo 2015, prot. n. 2015/14413 dell'11 settembre 2015, prot. n. 2015/20884/BO1 dell'11 dicembre 2015, prot. n. 2015/22127 del 23 dicembre 2015, prot. n. 2015/22167 del 24 dicembre 2015, prot. n. 2015/9873 del 17 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14613 dell'8 settembre 2021,

prot. n. 2015/13935/BO1 del 2 settembre 2015, prot. n. 2015/4109/BO1 del 18 marzo 2015, prot. n. 2015/6350/BO1 del 23 aprile 2015, prot. n. 2015/21022 del 15 dicembre 2015 e prot. n. 2015/1100/BO1 del 28 gennaio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex Lunetta Mariotti Beverara», «ex Scolo Calamosco e San Donnino», ex Forte Iola Monte Donato - Via Iola con via Roncricio», «area demaniale in piazza S. Francesco e via Dè Marchi», «Area di fabbricato demolito via Serena», «Terreno di nuova formazione risultante dal tombamento dell'alveo abbandonato del torrente Aposa via Angelo Masini - via Capo di Lucca», «Area di risulta ex Savena abbandonato e Fossa Cavallina», «Terreno ex podere baraccato con fabbricato adibito a capannone e alloggio», «Eredità di Belletti Enrico via Piana», «ex podere baraccato terreno sottostante due fabbricati di edilizia residenziale pubblica», «nuova piazza d'Armi Ravone» e «terreni lungo Reno»;

prot. n. 2015/1386 del 2 febbraio 2015, prot. n. 2015/10708 del 30 giugno 2015 e prot. n. 2015/1947 del 12 febbraio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Budrio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «porzione di sedime stradale», «reliquo area militare», «terreno derivante dall'ex ferrovia Budrio- Massalombarda»;


prot. n. 2015/9055 del 3 giugno 2015, prot. n. 2015/11817 del 17 luglio 2015 e prot. n. 2015/11721 del 16 luglio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Casalecchio di Reno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreno di nuova formazione in destra del fiume Reno», «ex batteria D.A.T. Ceretolo» e «Galoppatoio del Ghisello»;

prot. n. 2015/20094/BO1 del 30 novembre 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Crevalcore, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex tratta ferroviaria Modena - Decima in Comune di Crevalcore»;

prot. n. 2015/17065 del 22 ottobre 2015, prot. n. 2015/18555 dell'11 novembre 2015 e prot. n. 2015/22047 del 23 dicembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Imola, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Giardino Rambaldi - San Domenico», «terreno di risulta ex casa del fascio di sesto imolese» e «terreno già appartenente alla ditta Gardinghi Enrico»;

prot. n. 2015/17572 del 28 ottobre 2015, prot. n. 2015/10702 del 30 giugno 2015, prot. n. 2015/10705 del 30 giugno 2015, prot. n. 2015/5729 del 15 aprile 2015, prot. n. 2015/10707 del 30 giugno 2015;

prot. n. 2015/1383 del 2 febbraio 2015, prot. n. 2015/1948 del 12 febbraio 2015 e prot. n. 2015/1949



del 12 febbraio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Medicina, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex casello ferroviario», «ex poligono di tiro a segno», «ex stazione ferroviaria di Villafontana», «area ex stazione di medicina», «ex stazione ferroviaria Ganzanigo», «tronco abbandonato del torrente Quaderna Passo del Massarolo», «fabbricato demolito» e «ex tratto ferroviario Budrio-Massalombarda»;

prot. n. 2015/1970 del 12 febbraio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Monte San Pietro, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno in sponda sinistra Torrente Lavino»;

prot. n. 2015/3129 del 4 marzo 2015, prot. n. 2015/3127 del 4 marzo 2015 e prot. n. 2015/3130 del 4 marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Monzuno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «piazza pubblica», «area interessata dalla strada Brento Badolo, svincolo stradale e aree limitrofe» e «sede stradale e manufatti relativi, strada comunale»;

prot. n. 2015/4709 del 27 marzo 2015 e prot. n. 2015/1946 del 12 febbraio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Sala Bolognese, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati «ex alveo dello scolo Cavarone» e «ex serbatoio idrico in Comune di Sala Bolognese»;

prot. n. 2015/1101 del 28 gennaio 2015, prot. n. 2015/1094 del 28 gennaio 2015 e prot. n. 2015/1095 del 28 gennaio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Valsamoggia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Caserma Corpo forestale dello Stato di Savigno», «Terreno di nuova formazione in destra del Samoggia località Savigno capoluogo» e «Relitto terreno del Samoggia capoluogo strada provinciale Valle del Samoggia»;

prot. n. 2015/13937/BO1 del 2 settembre 2015, prot. n. 2015/2926/BO1 del 27 febbraio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Vergato, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno di proprietà di Cristiani Maria fu Ulisse capoluogo, via Porrettana» e «Apezzamento di terreno ex proprietà Mazzetti Paolo Giovanni fu Alberto - Capoluogo, via Minghetti»;

prot. n. 2015/10446 del 26 giugno 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, alla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Stabilimento di Commissariato Militare di Casaralta capoluogo, via Ferrarese 199 e via Stalingrado, 44»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione

regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo agli enti territoriali trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Rilevato che i Comuni di Granaglione (BO) e di Porretta Terme (BO) sono confluiti nel Comune di Alto Reno Terme (BO), ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna 23 novembre 2015, n. 19;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 26260 del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Alto Reno Terme*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Alto Reno Terme (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreni sotto i quali è costruita la fognatura comunale», «terreno alluvionale di nuova formazione in sinistra del fiume Reno Capoluogo», «Terreno di nuova formazione in destra del torrente Silla», «Terreni» e «Terreno di nuova formazione in destra del torrente Silla», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/10730 del 1° luglio 2015, prot. n. 2015/20715/BO1 del 9 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14517 del 7 settembre 2021, prot. n. 2015/21097 del 16 dicembre 2015, prot. n. 2015/17687 del 30 ottobre 2015 e prot. n. 2015/20794 del 10 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.684,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Alto Reno Terme.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 26.154,39, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.684,36.



Art. 2.

*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Baricella*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Baricella (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «terreno *ex* serbatoio 21», «fabbricati e campo sportivo dell'*ex* casa del fascio - capoluogo», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/1384 del 2 febbraio 2015 e prot. n. 2015/3952 del 16 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.753,25 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Baricella.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 21.491,19, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.753,25.

Art. 3.

*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Bentivoglio*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bentivoglio (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Area *ex* serbatoio idrico in Comune Bentivoglio Capoluogo», «*ex* serbatoio idrico in Comune di Bentivoglio», «Area di risulta *ex* alveo fossa Quadra quartiere Castello», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/1972 del 12 febbraio 2015, prot. n. 2015/1976 del 12 febbraio 2015 e prot. n. 2015/1991 del 12 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 825,84 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bentivoglio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.511,69, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 825,84.

Art. 4.

*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Bologna*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bologna (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*ex* Lunetta Mariotti Beverara», «*ex* Scolo Calamosco e San Donnino», «*ex* Forte Iola Monte Donato, via Iola con via Roncrio», «Area Demaniale in piazza S. Francesco e via Dè Marchi», «Area di fabbricato Demolito via Serena», «Terreno di nuova formazione risultante dal tombamento dell'alveo abbandonato del torrente aposa via Angelo Masini, Via capo di Lucca», «Area di risulta *ex* Savena abbandonato e Fossa Cavallina», «terreno *ex* podere baraccato con fabbricato adibito a capannone e alloggio», «eredità di Belletti Enrico via Piana», «*ex* podere baraccato terreno sottostante due fabbricati di edilizia residenziale pubblica», «nuova piazza d'Armi Ravone» e «terreni lungo Reno», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/4532/BO1 del 25 marzo 2015, prot. n. 2015/4669/BO1 del 26 marzo 2015, prot. n. 2015/14413 dell'11 settembre 2015, prot. n. 2015/20884/BO1 dell'11 dicembre 2015, prot. n. 2015/22127 del 23 dicembre 2015, prot. n. 2015/22167 del 24 dicembre 2015, prot. n. 2015/9873 del 17 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14613 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/13935/BO1 del 2 settembre 2015, prot. n. 2015/4109/BO1 del 18 marzo 2015, prot. n. 2015/6350/BO1 del 23 aprile 2015, prot. n. 2015/21022 del 15 dicembre 2015 e prot. n. 2015/1100/BO1 del 28 gennaio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 134.316,35 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bologna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.018.166,31, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 134.316,35.



Art. 5.

*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Budrio*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Budrio (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «porzione di sedime stradale», «relietto area militare» e «terreno derivante dall'ex ferrovia Budrio-Massalombarda», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/1386 del 2 febbraio 2015, prot. n. 2015/10708 del 30 giugno 2015 e prot. n. 2015/1947 del 12 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 831,66 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Budrio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.406,22, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 831,66.

Art. 6.

*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Casalecchio di Reno*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casalecchio di Reno (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno di nuova formazione in destra del fiume Reno», «ex batteria D.A.T. Ceretolo» e «Galoppatoio del Ghisello», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione Regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/9055 del 3 giugno 2015, prot. n. 2015/11817 del 17 luglio 2015, prot. n. 2015/11721 del 16 luglio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 16.730,29 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Casalecchio di Reno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 125.453,32, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 16.730,29.

Art. 7.

*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Crevalcore*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Crevalcore (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «ex tratta ferroviaria Modena - decima in Comune di Crevalcore», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/20094/BO1 del 30 novembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.951,31 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Crevalcore.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 28.005,59, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.951,31.

Art. 8.


*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Imola*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Imola (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Giardino Rambaldi - San Domenico», «Terreno di risulta ex Casa del fascio di Sesto Imolese» e «Terreno già appartenente alla ditta Gardinghi Enrico», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione Regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/17065 del 22 ottobre 2015, prot. n. 2015/18555 dell'11 novembre 2015 e prot. n. 2015/22047 del 23 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.764,92 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Imola.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 26.651,57, sino all'anno 2022



compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.764,92.

Art. 9.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Medicina

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Medicina (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «ex casello ferroviario», «ex poligono di tiro a segno», «ex stazione ferroviaria di Villafontana», «area ex stazione di Medicina», «ex stazione ferroviaria Ganzanigo», «tronco abbandonato del torrente Quaderna Passo del Massarolo», «fabbricato demolito» e «ex tratto ferroviario Budrio-Massalombarda», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/17572 del 28 ottobre 2015, prot. n. 2015/10702 del 30 giugno 2015, prot. n. 2015/10705 del 30 giugno 2015, prot. n. 2015/5729 del 15 aprile 2015, prot. n. 2015/10707 del 30 giugno 2015, prot. n. 2015/1383 del 2 febbraio 2015, prot. n. 2015/1948 del 12 febbraio 2015 e prot. n. 2015/1949 del 12 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 15.477,80 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Medicina.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 117.653,93, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 15.477,80.

Art. 10.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Monte San Pietro

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Monte San Pietro (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno in sponda sinistra Torrente Lavino», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/1970 del 12 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.560,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Monte San Pietro.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 12.300,49, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.560,00.

Art. 11.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Monzuno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Monzuno (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «piazza Pubblica», «area interessata dalla strada Brento Badolo, svincolo stradale e aree limitrofe» e «sede stradale e manufatti relativi, strada comunale», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/3129 del 4 marzo 2015, prot. n. 2015/3127 del 4 marzo 2015 e prot. n. 2015/3130 del 4 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 755,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Monzuno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.911,75, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 755,00.

Art. 12.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Sala Bolognese

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Sala Bolognese (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «ex alveo dello scolo Cavarone» e «ex serbatotio idrico in Comune di Sala Bolognese», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale



dell'Agenzia del demanio -Direzione regionale Emilia - Romagna prot. n. 2015/4709 del 27 marzo 2015 e prot. n. 2015/1946 del 12 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.427,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Sala Bolognese.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 11.110,43, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.427,36.

Art. 13.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Valsamoggia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Valsamoggia (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Caserma Corpo Forestale dello Stato di Savigno», «Terreno di nuova formazione in destra del Samoggia località Savigno Capoluogo» e «Relitto terreno del Samoggia Capoluogo strada Provinciale Valle del Samoggia», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/1101 del 28 gennaio 2015, prot. n. 2015/1094 del 28 gennaio 2015 e prot. n. 2015/1095 del 28 gennaio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.698,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Valsamoggia.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 37.237,43, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.698,12.

Art. 14.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vergato

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vergato (BO) sono ridotte annualmente in misura pari

alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno di proprietà di Cristiani Maria fu Ulisse Capoluogo, via Porrettana» e «Apezzamento di terreno ex proprietà Mazzetti Paolo Giovanni fu Alberto - Capoluogo, via Minghetti», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio -Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/13937/BO1 del 2 settembre 2015 e prot. n. 2015/2926/BO1 del 27 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.638,54 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vergato.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 12.192,28, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.638,54.

Art. 15.

Riduzione delle risorse spettanti alla Città metropolitana di Bologna


1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Città metropolitana di Bologna (BO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima città metropolitana dell'immobile denominato «Stabilimento di commissariato militare di Casaralta Capoluogo, via Ferrarese 199 e via Stalingrado, 44», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/10446 del 26 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.955,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Città metropolitana di Bologna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 14.697,32, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.955,00.



Art. 16.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Città metropolitana di Bologna e ai Comuni di Alto Reno Terme, di Baricella, di Bentivoglio, di Bologna, di Budrio, di Casalecchio di Reno, di Crevalcore, di Imola, di Medicina, di Monte San Pietro, di Monzuno, di Sala Bolognese, di Valsamoggia e di Vergato della Provincia di Bologna.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 182

23A01630

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Ravenna, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11 luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Ravenna (RA):

prot. n. 2015/20302 del 2 dicembre 2015 e prot. n. 2015/20303 del 2 dicembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Alfonsine, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreno espropriato per costruzioni opere militari» e «terreno espropriato per costruzioni opere militari»;

prot. n. 2015/3089 del 3 marzo 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Bagnacavallo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex proprietà Chiarini Ivo, località Villa Prati - via Naviglio»;

prot. n. 2015/3958 del 16 marzo 2015, prot. n. 2015/21852 del 22 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14554 dell'8 settembre 2021 e prot. n. 2015/3905 del 16 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14556 dell'8 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Cervia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente,



«tratti stradali di collegamento, lottizzazione *ex* Savelli area urbana di Milano Marittima di Cervia», «area posta nella fascia retrostante l'arenile di Milano Marittima, tra la XX Traversa ed il Fosso Cupa» e «*ex* scolo consorziale denominato Chiavichetta o più propriamente Canale Angelini - Cervia tra il cimitero e il canale delle saline»;

prot. n. 2015/6473 del 24 aprile 2015 e prot. n. 2015/3902 del 16 marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Faenza, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «devoluzione per debito d'imposta a carico di Tramonti Gianluca - piena proprietà di un'autorimessa» e «unità immobiliare abitativa, decreto di trasferimento a carico di Cavina Francesco»;

prot. n. 2015/6472 del 24 aprile 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Fusignano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «appezzamento di terreno Fusignano»;

prot. n. 2015/2775 del 25 febbraio 2015, prot. n. 2015/3702 dell'11 marzo 2015, prot. n. 2015/3704 dell'11 marzo 2015, prot. n. 2015/3700 dell'11 marzo 2015, prot. n. 2015/4966/B03 dell'1° aprile 2015, prot. n. 2015/7009 del 30 aprile 2015, prot. n. 2015/8866 del 29 maggio 2015, prot. n. 2015/18705/B03 del 12 novembre 2015, prot. n. 2015/18706/B03 del 12 novembre 2015, prot. n. 2015/8867 del 29 maggio 2015, prot. n. 2015/8869 del 29 maggio 2015, prot. n. 2015/21774/B03 del 21 dicembre 2015, prot. n. 2015/7006 del 30 aprile 2015, prot. n. 2015/8865 del 29 maggio 2015, prot. n. 2015/16680/B03 del 16 ottobre 2015 e prot. n. 2015/18314/B03 del 9 novembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «sede staccata di S. Pietro in vincoli dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna S. Pietro in Vincoli», «decreto di trasferimento a seguito di assegnazione per debito d'imposta a carico di Ricci Paola - Quota 1/1», «Scolo consorziale delle Ghiaine Ravenna - Fosso Ghiaina», «assegnazione per debito d'imposta a carico di Ricci Gianni - quota di 1/1», «assegnazione per debito d'imposta Valdinoci Omelia, «quota di 1/3 di appartamento pervenuto allo Stato a seguito di debito di imposta a carico di Ricci Gianni, «decreto di trasferimento a seguito di assegnazione per debito d'imposta a carico di Ricci Paola - quota 1/3», «terreno già costituente tratto dell'*ex* Scolo Vicoli», «*ex* proprietà della fallita ditta Commercial Administration Establishment Lido di Classe», «*ex* Prop. Arcozzi Cesario località Santerno via Bezzi n. 6», «*ex* Casa di Guardia Ghibullo», «tratto *ex* scolo cons.le Bidente attiguo v. Antica Milizia e parallelo v. dei Poggi», «tratto del canale di Scolo Bidente. Ravenna nei pressi della circonwallazione piazza d'Armi e lungo la via», «terreno demaniale *ex* Chiusa S.Marco S.Marco», «Terreno di risulta dell'*ex* canale Piombone di Levante Piombone di Ravenna», «*ex* area di sedime del canale Piombone di Ponente», «*ex* Al-

veo Scolo Consorziale Cornara Glorie» e «Immobile loc. Santerno V. Carraia Bezzi 116-118 *ex* propr. Corda Anna Foschini Mafaldo»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 26260 del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Alfonsine*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Alfonsine (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «terreno espropriato per costruzioni opere militari» e «terreno espropriato per costruzioni opere militari», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/20302 del 2 dicembre 2015 e prot. n. 2015/20303 del 2 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 17.601,33 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Alfonsine.


4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 124.655,99, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 17.601,33.

Art. 2.

*Riduzione delle risorse spettanti al
Comune di Bagnacavallo*

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bagnacavallo (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* proprietà Chiarini Ivo,



località Villa Prati - via Naviglio», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/3089 del 3 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 335,69 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bagnacavallo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.629,42, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 335,69.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cervia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cervia (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «tratti stradali di collegamento, lottizzazione ex Savelli area urbana di Milano Marittima di Cervia», «area posta nella fascia retrostante l'arenile di Milano Marittima, tra la XX Traversa ed il Fosso Cupa» e «ex scolo consorziale denominato Chiavichetta o più propriamente Canale Angelini - Cervia tra il cimitero e il canale delle saline», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/3958 del 16 marzo 2015, prot. n. 2015/21852 del 22 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14554 dell'8 settembre 2021 e prot. n. 2015/3905 del 16 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14556 dell'8 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 37.892,80 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cervia.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 274.260,47, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 37.892,80.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Faenza

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Faenza (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «devoluzione per debito d'imposta a carico di Tramonti Gianluca - piena proprietà di un'autorimessa» e «unità immobiliare abitativa, decreto di trasferimento a carico di Cavina Francesco», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/6473 del 24 aprile 2015 e prot. n. 2015/3902 del 16 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.515,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Faenza.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 35.013,47, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.515,36.

Art. 5.


Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Fusignano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Fusignano (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «appezzamento di terreno Fusignano», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/6472 del 24 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.320,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Fusignano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 10.151,34, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.



5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.320,00.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Ravenna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ravenna (RA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «sede staccata di S.Pietro in vincoli dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna S.Pietro in Vincoli», «decreto di trasferimento a seguito di assegnazione per debito d'imposta a carico di Ricci Paola - Quota 1/1», «Scolo consorziale delle Ghiaie Ravenna - Fosso Ghiaia», «assegnazione per debito d'imposta a carico di Ricci Gianni - quota di 1/1», «assegnazione per debito d'imposta Valdinoci Omelia», «quota di 1/3 di appartamento pervenuto allo Stato a seguito di debito di imposta a carico di Ricci Gianni», «decreto di trasferimento a seguito di assegnazione per debito d'imposta a carico di Ricci Paola - quota 1/3», «Terreno già costituente tratto dell'ex Scolo Vicoli», «ex proprietà della fallita ditta *Commercial amministration establishment* lido di classe», «ex prop. Arcozzi Cesarino località Santerno via Bezzi n. 6», «ex Casa di Guardia Ghibullo», «tratto ex scolo cons.le Bidente attiguo v. Antica Milizia e parallelo v. dei Poggi», «tratto del canale di Scolo Bidente. Ravenna nei pressi della circonvallazione piazza d'Armi e lungo la via», «terreno demaniale ex Chiesa S.Marco S.Marco», «terreno di risulta dell'ex canale Piombone di Levante Piombone di Ravenna», «ex area di sedime del canale Piombone di Ponente», «ex Alveo Scolo Consorziale Cornara Glorie» e «immobile località Santerno V Carraia Bezzi 116-118 ex propr. Corda Anna Foschini Mafaldo», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/2775 del 25 febbraio 2015, prot. n. 2015/3702 dell'11 marzo 2015, prot. n. 2015/3704 dell'11 marzo 2015, prot. n. 2015/3700 dell'11 marzo 2015, prot. n. 2015/4966/B03 dell'1° aprile 2015, prot. n. 2015/7009 del 30 aprile 2015, prot. n. 2015/8866 del 29 maggio 2015, prot. n. 2015/18705/B03 del 12 novembre 2015, prot. n. 2015/18706/B03 del 12 novembre 2015, prot. n. 2015/8867 del 29 maggio 2015, prot. n. 2015/8869 del 29 maggio 2015, prot. n. 2015/21774/B03 del 21 dicembre 2015, prot. n. 2015/7006 del 30 aprile 2015, prot. n. 2015/8865 del 29 maggio 2015, prot. n. 2015/16680/B03 del 16 ottobre 2015 e prot. n. 2015/18314/B03 del 9 novembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 89.988,16 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Ravenna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 681.981,26, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 89.988,16.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Alfonsine, di Bagnacavallo, di Cervia, di Faenza, di Fusignano e di Ravenna della Provincia di Ravenna.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 199


23A01631

DECRETO 1° marzo 2023.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2023 - 12 luglio 2023).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;



Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2023;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2023 al 12 luglio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2023

Il Ministro: GIORGETTI

23A01713

DECRETO 9 marzo 2023.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diretto-

re della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 18002 del 3 marzo 2023, con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana («BTP Italia») con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 1, del precedente decreto, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti «BTP Italia», fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si prevede che, tramite comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze verrà reso noto il tasso cedolare reale annuo prevedendo, altresì, che con atto successivo, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi e il tasso cedolare reale annuo definitivo;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto di emissione sopradescritto, il periodo di collocamento è stato suddiviso in due fasi: i giorni dal 6 all'8 marzo («prima fase»), e il giorno 9 marzo («seconda fase»);

Vista la nota n. 164/2023 del 9 marzo 2023, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Italia», avvenuto nella prima e nella seconda fase;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, del «Testo unico», nonché del «decreto cornice», il tasso cedolare reale annuo dei «BTP Italia» con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028 è determinato nella misura del 2,00%.

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 9 marzo 2023, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 9.916.862.000,00 euro, di cui 8.563.209.000,00 euro relativi alla prima fase e 1.353.653.000,00 euro relativi alla seconda fase.


Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 3 marzo 2023, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A01644



DECRETO 9 marzo 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *EuronextSecurities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;


Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, scambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.593 milioni di euro;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 marzo 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 366 giorni con scadenza 14 marzo 2024, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mecca-

nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere



sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 marzo 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di

aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del pre-



sente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 marzo 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A01657

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 dicembre 2022.

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari - Anno 2022.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;

Visti i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e



la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali è attribuita agli ammessi allo *stage* una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, attribuita sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, rese disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli *stage* formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Rilevato che le risorse di cui dall'art. 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 143 del 2008, relative al corrente esercizio finanziario non sono disponibili in quanto già destinate, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento;

Ritenuto pertanto che le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio per l'anno 2022 siano rinvenibili nell'ambito delle residue disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per il medesimo esercizio finanziario e che tali disponibilità ammontano a complessivi euro 8.991.818,00, iscritte sul capitolo di bilancio 1536 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è determinato, per l'anno 2022, nel

limite di euro 8.991.818,00, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art. 2.

2. Ai sensi del comma 3 del predetto art. 22, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 2.

Misure relative agli aventi diritto per il tirocinio svolto nell'anno 2021

1. La Direzione generale dei magistrati provvede alla definizione delle eventuali posizioni degli aventi diritto per l'assegnazione delle borse di studio relative al tirocinio svolto nel corso dell'anno 2021 presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 3.

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi dell'anno 2022

1. Le borse di studio sono attribuite ai soggetti che ne fanno richiesta secondo le indicazioni e i requisiti dettagliati in apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.


2. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'art. 4, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Art. 4.

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.

2. La graduatoria verrà predisposta sulla base delle domande di borsa di studio presentate ai sensi della circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3 comma 1, ed in seguito a validazione delle stesse da parte della Corte di cassazione, delle Corti di appello della Procura generale presso la Corte di cassazione e delle Procure generali presso le Corti di appello, nonché del Segretario generale della giustizia amministrativa - validazione che avverrà entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto del valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. In caso di pari



valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

3. Entro i quaranta giorni successivi alla scadenza del termine per la validazione delle domande, ai sensi del comma precedente, verrà predisposta una graduatoria nell'ambito delle domande presentate e validate. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1.

Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di *stage* svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 1.

4. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 1, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nell'anno 2022.

5. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di *stage* per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate nella circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3, comma 1. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio, di cui al periodo precedente, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

Art. 5.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio II.

Art. 6.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro della giustizia
NORDIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 535

23A01658

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 marzo 2023.

Scioglimento della «Iper Casa Cardito società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ


Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;



Visto il d.d. 3/GC/2022 del 6 luglio 2022, con il quale la Società cooperativa «Iper Casa Cardito società cooperativa», con sede in Napoli, codice fiscale 08970731215, veniva posta in gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina dell'avv. Roberto Mantovano, in qualità di commissario governativo;

Viste le relazioni (prot. n. 0237174 del 27 luglio 2022; prot. n. 0240767 del 1° agosto 2022; 0364649 del 7 dicembre 2022) con le quali il commissario governativo, nello svolgimento dell'incarico, rilevava sia l'assenza dello scambio mutualistico proprio del modello societario cooperativistico sia l'impossibilità di svolgimento dell'attività dalla fine del mese di dicembre 2022, a causa della risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda, e pertanto, chiedeva l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 4366 del 5 gennaio 2023, con la quale questa Autorità, a seguito dell'istanza presentata, in data 30 dicembre 2022, dal commissario governativo, prorogava l'incarico per il periodo di un mese a decorrere dalla data del 6 gennaio 2023 e comunque fino all'adozione del decreto di scioglimento dell'ente e/o diversa determinazione da parte dell'Autorità medesima;

Ritenuta congrua la proposta del commissario governativo, in ragione della situazione peculiare in cui versa la cooperativa, e ravvisata l'urgenza di adottare il provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità, in modo che, avviate le procedure liquidatorie, possano essere soddisfatti i creditori della società;

Considerato che la Divisione VII di questa direzione generale, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto direttore generale del 1° agosto 2022, stante la particolare urgenza che caratterizza la nomina per la cooperativa di cui trattasi, ha proposto, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, di affidare l'incarico di commissario liquidatore, allo stesso commissario governativo, in osservanza dei criteri di economicità e di efficacia dell'attività amministrativa;

Rilevata l'esperienza dell'avv. Mantovano e la diligenza con la quale ha svolto l'incarico di commissario governativo, avendo tempestivamente rappresentato, già con la relazione iniziale, l'opportunità di adottare il provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità, non essendo possibile la conclusione della gestione commissariale con il ritorno *in bonis* della cooperativa;

Attesa la preventiva disponibilità manifestata dall'avv. Mantovano ad assumere l'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Iper Casa Cardito società cooperativa», con sede in Napoli, codice fiscale 08970731215, è sciolta per atto dell'Autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, codice fiscale MNTRRT64H28F839M, e domiciliato in Lungotevere Michelangelo 9 - 00192 Roma.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2023

Il direttore generale: DONATO

23A01659

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 1° febbraio 2023.

Anagrafe dei dipendenti pubblici.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE


DI CONCERTO CON

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», che al Titolo XII, rubricato Albo dei dipendenti civili dello Stato, all'art. 152 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'albo dei dipendenti civili dello Stato;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti, altresì, i compiti assegnati al Dipartimento dal predetto art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con particolare riferimento alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Sta-



to e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; alle attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti; alla definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti a ministrati; alla individuazione dei fabbisogni di personale e alla programmazione del relativo reclutamento; nonché gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli ministeri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica funzione di coordinamento e verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; nonché compiti in materia di analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale; formazione; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni e tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo l'art. 53, comma 14, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui agli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo;

Visto l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ai sensi del quale il Dipartimento della funzione pubblica, per finalità di controllo e monitoraggio, rileva annualmente i permessi fruiti dai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ricevendo, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le informazioni relative ai nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi e, in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con *handicap* in situazione di gravità, il nominativo del soggetto assistito ed ogni altra informazione utile ai fini della concessione dei permessi predetti;

Visto, nello specifico, il comma 5 del citato art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di istituire e curare la banca dati informatica, nella quale confluiscono le comunicazioni fornite da ciascuna amministrazione con riferimento ai permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto 17 novembre 2015 del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica», ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera *a*), che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica compiti in materia di gestione della mobilità dei pubblici dipendenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 34-ter, che istituisce l'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare l'art. 11, comma 9;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50-ter relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 51, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;

Visto l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, in corso di registrazione, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato Alessio Butti è stata conferita la delega all'innovazione tecnologica;

Acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica;


Vista l'intesa in Conferenza unificata del 28 settembre 2022;

Decretano:

Art. 1.

Anagrafe dei dipendenti pubblici

1. Il censimento permanente dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, funzionale alla realizzazione dell'anagrafe dei dipendenti prevista all'art. 34-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'implementazione del fasci-



colo elettronico del dipendente, è realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica che si avvale dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché da ulteriori soggetti individuati sulla base di specifiche convenzioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica accede ad un'area dedicata predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema NoiPA, in cui sono messi a disposizione i dati ed i relativi aggiornamenti relativi al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti pubblici economici.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a fornire al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema NoiPA, le informazioni richieste per la realizzazione del censimento di cui al comma 1.

4. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nonché ai relativi enti locali compatibilmente con la competenza primaria in materia di uffici provinciali e personale.

Art. 2.

Dati censiti dall'Anagrafe della pubblica amministrazione

1. L'Anagrafe dei dipendenti pubblici è costituita dai dati anagrafici, di stato giuridico e trattamento economico relativi al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, dell'art. 2, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il predetto allegato A individua, altresì, i dati relativi al personale appartenente alle categorie di cui all'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oggetto di rilevamento ai fini dell'art. 1.

3. I dati anagrafici di cui al comma 1 sono costantemente allineati con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite i servizi resi fruibili dalla Piattaforma nazionale digitale dati di cui all'art. 50-ter del medesimo decreto.

Art. 3.

Modalità di comunicazione dei dati

1. Ai fini di cui al presente decreto lo scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni tenute a fornirli, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avviene anche tramite i servizi resi fruibili dalla Piattaforma nazionale digitale dati di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende fruibili i dati al Dipartimento della funzione pubblica attraverso specifiche funzionalità di NoiPA.

3. L'Istituto nazionale di previdenza sociale, sulla base di apposita convenzione, invia al Ministero dell'economia e del-

le finanze i dati, che rispetto a quelli, indicati nell'allegato A, sono già nella propria disponibilità con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni non gestite da NoiPA.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono i dati dei dipendenti in servizio, indicati nell'allegato A, al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso procedure pubblicate nel sito <https://andipa.noipa.mef.gov.it/> nel rispetto dei protocolli di sicurezza cibernetica previsti a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto all'art. 7.

5. Le procedure tecniche di cui al presente articolo, le modalità di funzionamento dell'anagrafe dei dipendenti pubblici e le misure di sicurezza sono definite nel sito <https://andipa.noipa.mef.gov.it/> secondo le modalità indicate all'art. 7.

6. A regime, dopo il periodo di sperimentazione di cui all'art. 7, comma 3, entro il termine di novanta giorni, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli enti pubblici economici provvedono alla comunicazione dei dati ai sensi del comma precedente.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze sono contitolari del trattamento dei dati.

2. La contitolarità di cui al comma precedente sarà regolata con apposito accordo tra le parti.

Art. 5.

Intrasferibilità e divieto di utilizzo dei dati

1. I dati dell'Anagrafe dei dipendenti pubblici non possono essere utilizzati ad un fine diverso da quello di cui all'art. 1, non possono essere trasferiti a soggetti, anche pubblici, diversi da quelli di cui al citato art. 1.

Art. 6.

Riservatezza dei dati

1. Le informazioni saranno trattate secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 2016/679.

2. I dati dei dipendenti pubblici di cui al presente decreto vengono forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze al Dipartimento della funzione pubblica in forma aggregata ai fini delle funzionalità di analisi e di reportistica secondo modalità concordate, ivi inclusi quelli concernenti l'utilizzo del fascicolo elettronico del dipendente ai fini di eventuali procedimenti, comunque denominati, che dovessero riguardare il singolo dipendente.

3. L'utilizzo dei dati personali dei dipendenti sarà limitato ai casi nei quali esso è esplicitamente richiesto nello svolgimento di compiti istituzionali: reclutamento e concorsi; gestione della mobilità; gestione degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici.



Art. 7.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione, l'insieme dei dati raccolti nell'anagrafe a partire dai dati già disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. La definizione delle regole specifiche di dettaglio dell'anagrafe nonché l'individuazione delle modalità di alimentazione della stessa con gli ulteriori dati indicati nell'allegato A e non disponibili presso i due enti, saranno definite a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI, da concludersi con entro il 31 dicembre 2022.

2. In caso di modifica delle modalità di funzionamento dell'anagrafe, l'allegato A sarà aggiornato con decreto direttoriale del Capo Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A seguito dell'intesa di cui al comma 2, in fase di prima applicazione, e comunque per un periodo di sei mesi, sarà attivata una fase di sperimentazione finalizzata a testare le funzionalità della Piattaforma di cui al comma 1 dell'art. 3. L'esito della sperimentazione sarà oggetto d'intesa in sede di Conferenza unificata al fine dell'avvio a regime di quanto previsto dall'anagrafe.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, sottoposto agli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2023

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica
BUTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 715

ALLEGATO A

1. Dati anagrafici

Nome campo (* indica campo obbligatorio)	Descrizione/note
Codice fiscale*	Codice fiscale del dipendente
e-mail	Indirizzo di posta elettronica aziendale
Telefono	Numero di telefono ufficio
Cittadinanza*	Campo acquisito da ANPR
Stato civile*	Campo acquisito da ANPR
Indirizzo residenza*	Campo acquisito da ANPR
Titolo di studio	
Iscrizione albo professionale	


2. Rapporto di lavoro

Nome campo	Descrizione
Data di nomina nell'attuale incarico*	
Amministrazione di appartenenza*	
Qualifica*	
Unità organizzativa	
Sede di lavoro	
Modalità di assunzione	Concorso; mobilità obbligatoria; mobilità volontaria
Incarichi conferiti da PA	Campo acquisito da PerlaPA
Tipo impiego*	A tempo pieno, determinato, part-time, tempo definito, etc.
Data cessazione	Decesso, trasferimento, inabilità totale e permanente, etc.
Anzianità di servizio	

3. Ulteriori dati sul dipendente

Nome campo	Descrizione
Stato salute	Percentuale invalidità
Assistenza familiari	L.104, dato acquisito da PerlaPA

23A01656



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 febbraio 2023.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Asadrox». (Determina n. 163/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particola-

re riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 359/2022 del 9 maggio 2022 con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Asadrox» (rosuvastatina/acido acetilsalicilico), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 114 del 17 maggio 2022;

Considerata l'istanza del 16 dicembre 2022 con la quale la società Adamed S.r.l., ha chiesto la ridefinizione del prezzo *ex factory* della specialità medicinale «Asadrox» (rosuvastatina/acido acetilsalicilico);

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex factory

Il prezzo *ex factory* del medicinale ASADROX (rosuvastatina/acido acetilsalicilico) è ridefinito come segue.

Confezione: «5mg/100mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL-PVC/AL – A.I.C. n. 048829028 (in base 10).

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,82.

Confezione: «10mg/100mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL-PVC/AL – A.I.C. n. 048829081 (in base 10).

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,54.

Confezione: «20mg/100mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL-PVC/AL – A.I.C. n. 048829143 (in base 10).

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,95.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 febbraio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A01425

DETERMINA 28 febbraio 2023.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Rozetimid». (Determina n. 164/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;



Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 10/2021 del 4 gennaio 2021 con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Rozetimad» (rosuvastatina e ezetimibe), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2021;

Considerata l'istanza del 16 dicembre 2022 con la quale la società Adamed S.r.l., ha chiesto la ridefinizione del prezzo *ex factory* della specialità medicinale e «Rozetimad» (rosuvastatina e ezetimibe);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex factory

Il prezzo *ex factory* del medicinale ROZETIMAD (rosuvastatina e ezetimibe) è ridefinito come segue.

Confezioni:

«5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045424049 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,36;

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045424052 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,63;

«20 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045424064 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,63.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 febbraio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A01426

DETERMINA 28 febbraio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugamadex Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 167/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopraccitato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;


Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023, con cui è stata confermata al dott. Francesco Trotta la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;



Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 742/2021 del 22 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 171 del 19 luglio 2021, con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sugammadex Sandoz» (sugammadex);

Vista la domanda presentata in data 21 novembre 2022 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sugammadex Sandoz» (sugammadex);

Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUGAMMADEX SANDOZ (sugammadex) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

Confezione:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 049366014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 546,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62.

Confezione:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049366026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.367,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex Sandoz» (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Sandoz» (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).



Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 febbraio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A01427

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Approvazione del Piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2023, in attuazione dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (Delibera n. 56/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16 concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del Tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed

in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a: a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;


Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, norma istitutiva del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (nel seguito anche Fondo);

Visto l'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 31 dicembre 2013, n. 147, che ha previsto che l'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;

Visto l'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il predetto art. 2, comma 100, lettera a), stabilendo che: «il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 31 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 9 settembre 2022, ha esaminato e deliberato il Piano annuale di attività e il Sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2023, così come previsto dall'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la nota n. 19278 del 19 settembre 2022 del Ministero dello sviluppo economico concernente la proposta di iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del CIPESS dell'approvazione del piano annuale delle attività e del siste-



ma dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2023, in attuazione dell'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Considerato che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 prevede, all'art. 72 «la proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo e del termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi Ucraina, con un incremento della dotazione finanziaria del Fondo di 720 milioni di euro per l'anno 2023;

Vista la nota informativa presentata nella seduta del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia del 9 dicembre 2022, recante la descrizione delle previsioni introdotte all'art. 156, comma 6, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023, ed in particolare l'indicazione del limite cumulato massimo di assunzione degli impegni per l'anno 2023, fissato in 225 miliardi di euro;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ed in particolare l'art. 3 con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista la nota 26013 del 19 dicembre 2022 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata trasmessa la nuova proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, formulata alla luce delle disposizioni introdotte dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2023, concernente l'approvazione con delibera, da parte di questo comitato, in via programmatica, del Piano annuale di attività e del Sistema dei limiti di rischio per l'anno 2023;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con la nota n. 33812 del 27 dicembre 2022;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Sono approvati il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2023, in attuazione dell'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 236

23A01660

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin cloridrato monoidrato, «Sitagliptin Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 187/2023 dell'8 marzo 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SITA-GLIPTIN SANDOZ anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139620 (base 10) 1FX3C4 (base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139657 (base 10) 1FX3D9 (base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139632 (base 10) 1FX3CJ (base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139669 (base 10) 1FX3DP (base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139644 (base 10) 1FX3CW (base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139671 (base 10) 1FX3DR (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Principio attivo: sitagliptin cloridrato monoidrato.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA), Italia.

Procedura europea: NL/H/4930/001-003/IB/006/G.

Codice pratica: C1B/2022/1277.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-



glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01649

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di noradrenalina, «Vipranop».

Estratto determina AAM/PPA n. 188/2023 dell'8 marzo 2023

È autorizzata la variazione B.II.g.5.b., con la conseguente immissione in commercio del medicinale VIPRANOP nelle confezioni di seguito indicate:

«10 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 048939033 - base 10 - 1GPJ0T - base 32;

«10 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 048939045 - base 10 - 1GPJ15 - base 32.

Principio attivo: noradrenalina.

Codice pratica: C1B/2021/3149.

Codice di procedura europea: NL/H/5186/001/IB/001.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguetant, con sede legale e domicilio fiscale in 1 Rue Alexander Fleming, 69007 Lione (FR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura: per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A01650

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tossina botulinica tipo A, «Botox».

Estratto determina AAM/PPA n. 189/2023 dell'8 marzo 2023

È autorizzata la seguente variazione:

modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per il medicinale BOTOX per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 034883013 - 100 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile, 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 034883064 - 200 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile, 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 034883076 - 200 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile, 2 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 034883088 - 200 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile, 3 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 034883090 - 200 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile, 6 flaconcini in vetro.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.:

AbbVie S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina km 52 snc - 04011 Campoverde di Aprilia (LT), codice fiscale 02645920592.

Procedura europea: IE/H/xxxx/WS/166.

Codice pratica: VC2/2021/697.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto,



nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A01651

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina Lux»

Estratto determina AAM/PPA n. 190/2023 dell'8 marzo 2023

È autorizzata la seguente variazione: paragrafo 4.8: inserimento di ADR e aggiornamento in accordo alla terminologia MedDRA.

Modifiche formali al paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo.

Le etichette sono state aggiornate in accordo all'ultima versione del QRD template, per il medicinale ATROPINA LUX per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 000307037 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 000307052 - «10 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Abbvie S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in s.r. 148 Pontina Km. 52 snc - Campoverde di Aprilia 04011 Aprilia (LT), codice fiscale n. 0264590592.

Codice pratica: VN2/2018/263.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A01652

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Valproico e Sodio Valproato EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 191/2023 dell'8 marzo 2023

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

C.I.2.b, 2 x C.I.3.z, C.I.3.z e C.I.2.b.;

aggiornamento del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo in accordo al prodotto di riferimento Ergenyl chrono per ipertensione intracranica collegata a edema cerebrale;

aggiornamento degli stampati in accordo allo PSUSA/00001997/202003;

aggiornamento degli stampati in accordo allo PSUSA/00002370/202001;

aggiornamento degli stampati in accordo allo PSUSA/00003090/202101;

aggiornamento dei paragrafi 4.6, 4.8 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in accordo al prodotto di riferimento Ergenyl chrono,

per il medicinale ACIDO VALPROICO e SODIO VALPROATO EG per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano, codice fiscale 12432150154.

Procedure europee: DE/H/0811/001-002/II/029 - DE/H/0811/001-002/IB/030/G - DE/H/0811/001-002/II/031/G.

Codici pratiche: VC2-2020-671 C1B-2021-1762 VC2-2022-39.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.


2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A01653



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Rilascio di *exequatur*

In data 7 marzo 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Ferdinando Parente, Console onorario della Repubblica di Slovenia in Bari.

23A01648

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE**

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con regolamento CE n. 1263/93 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato il 2 luglio 1996 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L163.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano, con sede in via Forgitelle - 87052 Camignatello Silano (CS) - quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto del 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Caciocavallo Silano», così come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dall'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - DIQPAI - DGPQAI - ufficio Pqai 4, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA «CACIOCAVALLO SILANO»**

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Caciocavallo Silano» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Caciocavallo Silano» è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto esclusivamente con latte di vacca crudo o eventualmente termizzato fino a 58° per trenta secondi in caseificio.

Forma: ovale o tronco-conica, con testina o senza, nel rispetto delle consuetudini locali, con presenza di insenature dipendenti dalla posizione dei legacci, forma cilindrica o a parallelepipedo per il solo prodotto destinato a diverse operazioni di confezionamento (prodotto a fette, prodotto a cubetti, prodotto grattugiato, etc.).

Peso: compreso tra 1 kg e 2500 kg.

Crosta: sottile, liscia marcato colore paglierino. La superficie può presentare leggere insenature dovute ai legacci collocate in relazione alle modalità di legatura. È consentito l'utilizzo di trattamenti delle forme, superficiali, esterni e trasparenti, privi di coloranti con il rispetto del colore della crosta.

Pasta: omogenea, compatta, con lievissima occhiatura, di colore bianco o giallo paglierino più carico all'esterno e meno carico all'interno.

Sapore: aromatico, piacevole, fusibile in bocca, normalmente delicato e tendenzialmente dolce quando il formaggio è giovane, fino a divenire piccante a maturazione avanzata.

Grasso della sostanza secca non inferiore al 38%.

Il formaggio «Caciocavallo Silano» deve essere stagionato per un periodo della durata minima di trenta giorni; la stagionatura può protrarsi più a lungo.

Il formaggio «Caciocavallo Silano» stagionato per almeno quattro mesi, può essere individuato come «EXTRA»; il formaggio «Caciocavallo Silano» stagionato per almeno nove mesi, può essere individuato come «GRAN RISERVA».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona geografica di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio e di stagionatura del «Caciocavallo Silano» comprende territori delle regioni ricadenti nelle Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia, e Basilicata nel modo seguente:

Regione Calabria:

Provincia di Catanzaro, Provincia di Crotone e di Vibo Valentia l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sotto specificate:


zona dell'alto crotonese e del marchesato: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

zona della Piccola Sila e della fascia Presilana: Andali, Albi, Belcastro, Cerva, Cotronei, Fossato Serralta, Magisano, Mesoraca, Pentone, Petronia, Petilia Policastro, Sersale, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise;

zona dei Monti Tiriolo: Reventino, Mancuso, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Martirano, Lombardo, Motta Santa Lucia, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo;

zona delle Serre: San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Terre di Ruggiero, Vallelonga;

zona dell'alta Maseima: Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano;



Provincia di Cosenza: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottospesificate:

zona del Ferro e dello Sparviero: Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, Canna, Castoregio, Cerchiara di Calabria, Cassano allo Jonio, Montegiordano, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi;

zona del Pollino: Frascineto, Castrovillari, Morano Calabro, Laino Castello, Mormanno, Laino Borgo, Saracena, San Basile, Lungro;

zona dorsale-Appenninica: Falconara Albanese, Longobardi, Belmonte Calabro;

zona Silana: San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Celico, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano, Rovito, Lappano, Pietrafitta, Bocchigliero;

zona della Sila Greca Cosentina: Campana, Scala Coeli, Longobucco, Terravecchia, Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto, Calopezzati, Cropalati, Paludi, Rossano, Cariati;

zona destra del Crati: Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, Tarsia;

zona Busento: San Martino di Finita, Cosenza, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Lattarico, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa, San Fili;

zona unione delle Valli: San Donato di Ninea, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Mottafollone, Sant'Agata d'Esaro;

Regione Campania:

Provincia di Avellino: l'intero territorio dei seguenti Comuni: Andreatta, Aquilonia, Ariano Irpino, Atrièpaldia, Avella, Bagnoli Irpino, Baiano Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Carife, Casalbone, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castel Vetere sul Calore, Castellfranci, Cervinara, Chiusano di San Domenico, Conza della Campania, Flumeri, Forino, Frigento, Greci, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lauro, Lioni, Mercogliano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteforte Irpino, Montefusco, Montella, Montemarano, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietra Stornina, Quadrella, Quindici, Rocca San Felice, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Vallecaudina, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Summonte, Taurano, Teora, Torrella dei Lombardi, Torrioni, Treviso, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli;

Provincia di Benevento: l'intero territorio dei seguenti comuni: Apice, Arpaia Baseliace, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetero in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foiano in Val Fortone, Forchia, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortone, Morcone, Mucciano, Pannarano, Paolisi, Pietroja, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Malara, San Lupatino, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de Goti, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano;

Provincia di Caserta: l'intero territorio dei seguenti Comuni: Ailano, Alife, Capriati a Voltumo, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Fornicola, Gallo, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitico, Letino, Libero, Mignano, Monte Lungo, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola;

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei seguenti Comuni: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrese, Piano di Sorrento, Pimonte, Roccarainola, Sant'Agello, Sorrento, Vico Equense;

Provincia di Salerno: l'intero territorio dei seguenti comuni: Acerno, Acquara, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Brancigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalunga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castel Civita, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di i Conza, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Terreni, Celle di Bulgherie, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Cucaro Vetere, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle

Piana, Gioi, Giugnano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Monte Corice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Morcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani, Palomonte, Pelizzano, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Polla, Pontecagnano, Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Rocca Gloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salerno, Salvitella, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arzenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scala, Serralezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare;

Regione Molise:

Provincia di Isernia: l'intero territorio della provincia;

Provincia di Campobasso: l'intero territorio dei seguenti Comuni: Acquaviva, Baramello, Boiano, Bonefro, Busso, Collecroci, Campobasso, Campochiaro, Campodipietro, Campoliuto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castopignano, Ceremaggiore, Cerepiccole, Civitacampomariano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiafiliera, Guardia-regia, Jelsi Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Val Forte, Mafalda, Matrice, Miragello, Sannitico, Molise, Monacilione, Montagnano, Montefalcone nel Sannio, Montemiro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrioni nel Sannio, Oratino, Palata, Petrella Tiferina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivata, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Polmatense, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinele, Tavenna, Torrella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturio;

Regione Puglia:

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei seguenti Comuni nelle zone sottoelencate:

zona del Gargano: Manfredonia, San Paolo di Civitate, Apricena, Peschici, Vieste, Vico del Gargano, Mattinata, Monte S. Angelo, S. Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis, Rignano Garganico;

zona del Sub Appennino Dauno: Carlatino, Casalnuovo Monterotaro, Caselvechio di Puglia, Pietra Montecorvino, San Marco la Catola, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Volturino, Alberona, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Biccari, Roseto Valforte, Castelluccio Valmaggiore, Troia, Faeto, Celle San Vito, Orsara di Puglia, Bovino, Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Deliceto, Candela, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Anzano di Puglia, Celenza Valforte;

Provincia di Bari: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona della Murgia Nord Occidentale: Andria, Minervino Murge, Spinazzola, Poggiorsini, Corato, Ruvo, Gravina, Bitonto, Toritto, Altamura;

zona della Murgia Sud Orientale: Grumo Appula, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima Turi, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotonda;

Provincia di Taranto: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona della Murgia Sud Orientale: Laterza, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Martina Franca, Crispiano, Montemesola, Grottaglie;

Provincia di Brindisi: l'intero territorio dei seguenti Comuni: Carovigno, San Michele Salentino, Oria, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Ceglie Messapico, Ostuni, Cisternino, Fasao;

Regione Basilicata:

Provincia di Matera: l'intero territorio dei comuni sottoelencati: Accettura, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Irsina, Matera, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, Scanzano Ionico, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi;



Provincia di Potenza: l'intero territorio dei comuni sottoelencati: Lavello, Montemilone, Melfi, Rionero, Venosa, Palazzo San Gervasio, Atella, Forenza, Banzi, Genzano di Lucania, Acerenza, Oppido Lucano, Filiano, S. Fele, Ruovo del Monte, Rapone, Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Bella, Avigliano, Ruoti, Baragiano, Balvano, Potenza, Picerno, Tito, Pignola, Brindisi di Montagna, Vaglio di Basilicata, Tolve, Albano di Lucania, Pietrapertosa, Laurenziana, Corleto Perticara, Anzi, Abriole, Calvello, Brienza, Marsico nuovo, Marsicovetere, Paterno, Tramutola, Viggiano, Grumeto Nova, Moliterno, Lagonegro, Castelsaraceno, Lauria, Trecchina, Maratea, San Arcangelo.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori/stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'alimentazione degli animali deve tener conto delle seguenti specifiche:

almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le lattifere, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 3;

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente; l'alimentazione degli animali, per circa il 45% proviene da foraggio, il 70% del 45% del foraggio (sostanza secca) utilizzato proviene dalla zona geografica delimitata di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

È necessario consentire l'impiego di alimentazione proveniente da fuori area ed, anche, complementare, sia perché l'attività agricola non è più diffusa nella zona come in passato sia per le condizioni geo-pedoclimatiche che non assicurano e né potranno assicurare in futuro la produzione dello stesso in tutto il periodo dell'anno. Inoltre, si ritiene di dover procedere con tale procedura per la riduzione crescente delle aree destinate a prato/pascolo sia per l'incremento recente di specie faunistiche alloctone (cinghiali, etc.) che riducono ulteriormente la produzione di foraggio locale per i danni provocati al cotico erboso sia per l'avanzamento dei boschi dovuto alla ridotta manutenzione del territorio.

Essendo la funzione della alimentazione complementare, solo fisiologica e di supporto al microbioma, l'incidenza sulle caratteristiche del «Caciocavallo Silano» DOP è pressoché trascurabile. Inoltre, l'assunzione di una razione ricca di base foraggera per almeno il 70 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera prodotta nella zona contribuisce a determinare le caratteristiche.

Il «Caciocavallo Silano» DOP è prodotto esclusivamente con latte di vacca crudo o eventualmente termizzato fino a 58° per trenta secondi in caseificio. Il latte da impiegare per la produzione del formaggio deve essere coagulato alla temperatura di 36-38°C usando caglio in pasta di vitello odi capretto. È consentito l'impiego di siero innesto naturale preparato nella stessa struttura di trasformazione del latte.

Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura della stessa fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola. Inizia quindi la fase di maturazione della cagliata, che consiste in una energica fermentazione lattica la cui durata varia in media dalle 4 alle 10 ore e può protrarsi, ulteriormente in relazione all'acidità del latte lavorato, alla temperatura, alla massa o ad altri fattori.

La maturazione della pasta è completata quando la stessa è nella condizione di essere filata ed il controllo sui tempi di maturazione si effettua mediante prelievi, a brevi intervalli di piccole parti della pasta stessa che vengono immerse in acqua quasi bollente per provare se si allunga in fibre elastiche, lucide, continue e resistenti: cioè «fila».

Segue una operazione caratteristica consistente nella filatura e formazione di una specie di cordone che viene plasmato fino a raggiungere la forma voluta. La modellazione della forma si ottiene con movimenti energici delle mani per cui la pasta si comprime in modo tale da avere la superficie esterna liscia, senza sfilature né pieghe, e la parte interna senza vuoti. Si procede, quindi, alla chiusura della pasta all'apice di ogni singolo pezzo, immergendo

la parte velocemente in acqua bollente e completando l'operazione a mano. Infine, si dà alla pasta la forma ovale con testina o troncoconica; la forma cilindrica o a parallelepipedo è consentita per il solo prodotto destinato a diverse operazioni di confezionamento (prodotto a fette, prodotto a cubetti, prodotto grattugiato, etc.). Le forme così plasmate vengono immerse prima in acqua di raffreddamento e poi in salamoia.

La salatura avviene per immersione per un periodo di tempo variabile in relazione al peso, ma comunque non inferiore a sei ore. Tolte dalla salamoia le forme vengono legate a coppia con appositi legacci e sospese con delle pertiche di legno o di acciaio al fine di ottenere la stagionatura. La durata minima del periodo di stagionatura è di trenta giorni, ma può protrarsi più a lungo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il «Caciocavallo Silano» DOP è un formaggio conosciuto fin dai tempi della Magna Grecia, storicamente prodotto in prevalenza nei territori del Meridione da razze bovine, autoctone; Podolica, Bruna, Alpina, Frisona, Pezzata, Meticcia e loro incroci, il Caciocavallo è una delle eccellenze gastronomiche più apprezzate dell'Italia meridionale. Viene prodotto lungo l'intera dorsale appenninica del Mezzogiorno ed è impossibile non riconoscerlo grazie alla sua inconfondibile forma. Era il 500 a.C. quando Ippocrate nei suoi scritti discorreva sull'arte usata dai Greci per la preparazione del cacio, l'etimologia della denominazione «Caciocavallo Silano» evoca il nome geografico dell'altopiano della Sila, nome che è prevalso per lunga consuetudine nell'area di produzione e nei mercati di consumo. Ancora nel 1811, il relatore della «Statistica murattiana» disposta dal governo napoleonico, per le contrade della Calabria ulteriore (Catanzaro e Reggio), U. Caldora riporta un giudizio sui caciocavalli «Si fabbricano i formaggi propriamente detti, i caciocavalli in doppia foggia, fra i quali que' conosciuti col nome calabro di raschi sono assai più delicati e gustosi». Il nome Caciocavallo deriva dalla consolidata tecnica di stagionatura del prodotto che viene posto legato a coppie «a cavallo» di un sostegno. Data la tradizionalità del formaggio, la denominazione è stata riconosciuta originariamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1995, n. 12969, cui ha fatto seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993, recante norme innovative di produzione e di designazione. Originario dell'altopiano calabrese della Sila, il Caciocavallo Silano DOP è oggi prodotto su un vasto territorio configurato a macchia di leopardo che comprende diversi comuni della Calabria e le aree lungo la dorsale appenninica meridionale di Puglia, Campania, Molise e Basilicata. Nell'altopiano Silano, quando non c'era la stabulazione fissa, il caciocavallo veniva prodotto esclusivamente in primavera estate, nelle piccole casupole di legno dei bovini («vaccarizzi»); la tecnica di produzione era molto raffinata perché il formaggio doveva conservarsi a lungo. Il «Caciocavallo Silano» DOP ha caratteristiche aromatiche e microbiologiche legate al territorio, interagenti tra loro ed influenzate dalla tecnica di lavorazione del posto. L'aroma, il sapore, il retrogusto, l'aspetto della pasta sono influenzati dagli aspetti suddetti. Oltre all'influenza degli aspetti suddetti, gli aromi del prodotto dipendono, anche, dall'eventuale utilizzo del siero innesto e dalla sua microflora autoctona che si origina dalla microflora presente nel latte della zona e da quella presente in lavorazione, cioè nell'ambiente di caseificio. In aggiunta alle caratteristiche specifiche determinate dall'utilizzo del siero innesto vanno aggiunte le influenze ambientali e gli aspetti storico-culturali rilevanti lungo la dorsale appenninica meridionale. Per il sapore le note prevalenti sono dolci quando il formaggio è giovane e piccante quando si intensifica con la stagionatura, grazie all'utilizzo prevalente nel processo di lavorazione del caglio di capretto che proprio durante la fase di stagionatura del formaggio grazie alla sua composizione condiziona i fenomeni di maturazione del formaggio, determinando il sapore distintivo.

La necessità di lavorare latte di non più di quattro munte permette di ottenere un legame molto stretto tra la qualità chimico-fisica e microbiologica del latte e l'unicità del prodotto in quanto si vuole evitare la dispersione delle molecole aromatiche liposolubili presenti nella materia grassa del latte che caratterizzano aromi ed odori del prodotto finito.

Alle specificità suddette vanno aggiunte le influenze ambientali e gli aspetti storico-culturali; a questo proposito, le caratteristiche specifiche del prodotto sono correlate ai fattori naturali connessi con le condizioni climatiche, proprie della dorsale appenninica meridionale, prevalenti largamente nel territorio di produzione e che, influenzano le colture foraggere destinate all'alimentazione delle lattifere. Le caratteristiche organolettiche e, non di meno, le caratteristiche merceologiche sono conferite dalla consuetudine di produzione, dalle secolari tradizioni locali e dalle condizioni climatico-ambientali. Per i fattori umani, si segnala la tradizionalità della tecnica attualmente seguita, consolidatasi nel tempo, nonché la storica diffusione del



consumo nei mercati meridionali. La tradizione si è consolidata grazie alle imprescindibili ed importanti conoscenze de asari che si tramandano da secoli e che sono fondamentali per tutte le fasi di realizzazione del prodotto finito.

Art. 7.

Controlli

Il controllo di conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura conforme alle disposizioni del regolamento CE n. 1151/2012. Tale struttura è l'organo di controllo Agroqualità SpA - via Cesare Pavese - Roma, tel. 06 54228675 - e-mail: agroqualita@agroqualita.it - pec: agroqualita@legalmail.it

Art. 8.

Confezionamento, etichettatura e presentazione

Il prodotto «Caciocavallo Silano» DOP può essere immesso al consumo confezionato sia in forma intera che porzionato, affettato o grattugiato, cubettato, etc. Il prodotto stagionato può essere messo sottovuoto sia nella forma interna che in quella porzionato, affettato, cubettato, grattugiato, etc. anche in zone differenti da quelle della zona di origine da soggetti diversi, identificati e controllati dall'ente di certificazione autorizzato; nelle suddette operazioni è sempre garantita la tracciabilità della forma di provenienza. È consentito il confezionamento del «Caciocavallo Silano» DOP, destinato alla vendita, assistita ed immediata, nell'esercizio dove è stato preparato. Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione puntiforme, il contrassegno del simbolo grafico (figura) e l'indicatore di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio «Caciocavallo Silano», previa autorizzazione alla vigilanza, ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. Il formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano», destinato ad operazioni di porzionamento, affettazione, cubettazione deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione puntiforme, tre contrassegni del simbolo grafico (figura) con l'indicazione di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. Tale contrassegno, nel colore pantone 348 CVC unitamente agli estremi del regolamento comunitario con cui è stata registrata la denominazione stessa e del numero di identificazione, attribuito al singolo produttore, di cui al precedente comma, dovrà essere stampigliato sulle etichette apposte su ogni singola forma.

Figura Simbolo grafico (logo)



È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È consentito l'uso di indicazioni, così come indicato nell'art. 2, che facciano riferimento al periodo di stagionatura extra, gran riserva. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la D.O.P. L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. deve riportare a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse le seguenti indicazioni:

- a) il simbolo grafico suddetto;
- b) il simbolo comunitario;
- c) il nome, il cognome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;
- d) il numero di identificazione attribuito ad ogni soggetto inserito nel sistema di controllo;
- e) la numerazione progressiva;
- f) le altre informazioni obbligatorie in conformità alle norme vigenti. L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. può riportare il riferimento alla regione in cui è collocato il caseificio di trasformazione del prodotto.

23A01647

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza moduli B, D, F, G, H1 e dei sottosistemi per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2016/424 moduli B, D, F, G, H1, alla società Bureau Veritas Italia S.p.a.


Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 102 del 7 marzo 2023 è stata rinnovata l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza moduli B, D, F, G, H1 e dei sottosistemi per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2016/424 moduli B, D, F, G, H1, alla società Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede legale in viale Monza n. 347 - 20126 Milano (MI).

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-n-102-del-07032023> nella sezione «Temi», sotto la voce «Trasporti» - «Trasporto pubblico locale» - «Normativa».

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo nel «motore di ricerca normativa» la data e il protocollo.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

23A01646



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 3 1 7 *

€ 1,00

